ILCASO.it

TRIBUNALE DI MATERA

SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Matera, composto dai Sigg.ri Magistrati

- Dr. DISABATO Giuseppe - Presidente relatore
- D.ssa LA BATTAGLIA Valeria - Giudice
- D.ssa QUARTARELLA Antonia - Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nell'ambito del giudizio di opposizione allo stato passivo iscritto al n. **48 / 2022** R.G.

TRA

[redacted] con l'assistenza dell'Avv. ROMANO PATRIZIA

– OPPONENTE –

CONTRO

FALLIMENTO [redacted], in persona del Curatore Fallimentare *pro tempore*, con l'assistenza degli Avv. PERSICO LIVIO e CERAVOLO MONICA

– OPPOSTO –

* * * * * * * *

letto il ricorso depositato in data 10/01/2022 con il quale l'opponente, ex articolo 98 L.F., ha impugnato il provvedimento in data 10.1.2022, con il quale il G.D. del Fallimento qui opposto ha dichiarato rigettato l'istanza di insinuazione al passivo falli-

Firmato Da: DISABATO GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: bd8f20d3e8eaadd6274113c203e68

ILCASO.it

mentare come prededucibile il credito di € 88.242,60, depositata in data 5.10.2020

osserva quanto segue.

L'opponente, [redacted], rivendica la natura prededucibile del proprio credito di € 88.242,60, maturato a fronte dell'esecuzione dell'incarico per la revisione legale dei bilanci d'esercizio 2017 e 2018 della società fallita [redacted]. conferitole con delibera dell'Assemblea dei soci del 28.6.2016, credito che è stato insinuato al passivo come chirografario.

Assume l'opponente che: l'incarico ha natura legale, giusta quanto disposto dall'articolo 13 del D. Lgs. n. 39/2010; le attività di revisione sono state eseguite dopo il 4.10.2017, data di deposito della domanda di preconcordato, cui è seguita l'ammissione alla procedura di concordato pieno il 18/19 luglio 2018; nessuno dei contraenti si è avvalso della facoltà di scioglimento del rapporto, che può avvenire solo per giusta causa; anche nel caso in cui vi fosse stato tale scioglimento, il revisore uscente sarebbe restato in carica sino al conferimento dell'incarico al successivo revisore; non è richiesta per la presentazione della domanda di concordato l'autorizzazione dei revisori, perché l'incarico di revisione legale rientra tra i contratti c.d. necessari alla gestione ordinaria della società, per cui vi è stata un'automatica prosecuzione dello stesso; il giudizio di funzionalità, frutto di una valutazione da svolgere *ex ante* e non *ex post*, deve dedursi dalla strumentalità dell'attività di revisione all'accesso alla procedura concorsuale, ovvero al miglior soddisfacimento degli interessi della massa nel successivo fallimento, o alla prosecuzione dell'attività d'impresa.

Assume altresì che nella fattispecie, dall'esame dei documenti

Firmato Da: DISABATO GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: b4d8f304e8ccedcd6974413c002c9

ILCASO.it

prodotti, si evince che l'attività di revisione dei bilanci 2017 e 2018, svolta da essa opponente nel periodo successivo all'apertura del concordato, era funzionale alla procedura concordataria, così come previsto dall'articolo 111 L.F., precisando che le relazioni di revisione non risultano allegate alla proposta di concordato perché non rientranti tra i quelli richiesti dell'articolo 161, comma 2, L.F..

L'opposizione è infondata.

L'articolo 111 L.F., al comma 2, considera "*... crediti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge; tali crediti sono soddisfatti con preferenza ai sensi del primo comma n. 1)*" e, da ultimo, Cass. Civ. Sez. Unite Sent., 31.12.2021, n. 42093 ha ritenuto che "*L'ammissione al passivo in prededuzione del credito del professionista che abbia assistito il debitore nel concordato preventivo è subordinata ad una valutazione di inerenza necessaria agli scopi della procedura, da accertare ex ante dal giudice di merito - secondo la categoria della funzionalità dell'art. 111 l. fall. - nel successivo fallimento che segua l'insuccesso del concordato e sempre che la procedura sia stata aperta, con pienezza di effetti concorsuali e così ponendo i creditori nella condizione di esprimersi sulla proposta. Nella fattispecie, alla scadenza - già prorogata - del termine dato dal tribunale dopo la domanda di concordato con riserva ex art. 161, comma 6, l. fall., il debitore non aveva depositato alcun atto e, all'ultimo giorno, formulava una rinuncia, mentre la prestazione, durante il periodo, era stata conferita ad un dottore commercialista, come advisor contabile, ammesso al passivo in*

Firmato Da: DISABATO GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: b4d8f2043e8eeedad6974113c203e68

ILCASO.it

privilegio solo per una parte della somma insinuata al passivo".

Nel caso in esame, questo Collegio non disconosce che l'opera professionale di revisione legale, prestata dall'opponente in favore della società fallita, sia da considerarsi necessaria ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 39/2010, ma in tale opera non è dato ravvisare quell'inerenza necessaria agli scopi della procedura concorsuale in oggetto, inerenza che la norma richiamata considera presupposto fondamentale per l'ammissione in via privilegiata del relativo credito allo stato passivo. In particolare, deve osservarsi che all'incarico di revisione legale la società fallita era tenuta e, quanto al mandato conferito all'opponente, nessuno specifico riferimento viene fatto all'instauranda procedura concorsuale, né parte opponente li ha evidenziati. Quanto, poi, all'attività svolta, la stessa era quella che viene di norma prestata per ogni attività, non essendo state evidenziate attività specifiche richieste per l'accesso alle procedure concorsuali o per la prosecuzione delle stesse. Sintomatica, del resto, la mancata indicazione dell'opponente nell'elenco dei professionisti che avevano assistito la società fallita nella redazione del piano di risanamento e nella procedura di concordato.

Le conclusioni che precedono devono ritenersi assorbenti rispetto ad ogni altra questione sollevata dalle parti, per cui questo Collegio ne omette l'esame esplicito.

In applicazione del principio della soccombenza, e non ricorrendo giusti motivi per disporne la compensazione, va disposta la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio sostenute dalla controparte, spese che, tenuto conto del valore della causa e dell'impegno in concreto profuso dal difenso-

Firmato Da: DISABATO GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: b4d8f2043e8eeedcd6974113c203c68

re della parte vittoriosa, sono liquidate in € 1.000,00 per la fase di studio, € 700,00 per la fase introduttiva ed € 1.800,00 per la fase decisionale, oltre accessori di legge.

Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna l'opponente al pagamento delle spese di giudizio sostenute dall'opposta curatela, che liquida in € 3.500,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge.

Così deciso in Matera, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, tenuta in data in data 31 maggio 2022.

Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato

Firmato Da: DISABATO GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: b4d8f9043e8eeadad6974113c203e68